

Deliberazione della Giunta Regionale 22 giugno 2011, n. 30-2231

D.G.R. n. 60-9156 del 7/07/2008 (Procedure di sdemanializzazione di aree del demanio idrico. Nuove disposizioni per l'espressione del parere unico regionale). Ulteriori disposizioni.

A relazione del Vicepresidente Cavallera:

Premesso che:

- l'art. 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali) stabilisce che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le Regioni e gli enti locali competenti per territorio e che i canoni ricavati dalla utilizzazione di detti beni sono introitati dalle Regioni;
- la proprietà dei suddetti beni è rimasta in capo all'Amministrazione statale, cui spettano pertanto le competenze relative all'esercizio dei diritti dominicali, e tra queste la sdemanializzazione e la vendita;
- la legge 5 gennaio 1994, n. 37 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche) nel novellare l'art. 947 c.c. ha escluso la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico e ne ha subordinato la variazione d'uso ad un provvedimento di autorizzazione che dovrà assicurare la tutela delle acque, dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, degli aspetti naturalistici ed ambientali coinvolti dagli interventi progettati;
- per poter assentire alla sdemanializzazione è necessario verificare che il bene che ne forma oggetto non abbia più alcuna attitudine alle finalità di uso pubblico;
- le procedure di sdemanializzazione e vendita coinvolgono quindi aspetti di competenza e di interesse regionale, in quanto le valutazioni tecniche di cui alla legge n. 37/94 citata sono relative ad attribuzioni spettanti alle Regioni in materia di governo del territorio, tutela dell'ambiente, assetto idrogeologico, polizia idraulica, navigazione lacuale che implicano anche la valutazione della pubblica utilità delle aree oggetto di sdemanializzazione rispetto ai predetti interessi;
- al fine di garantire alle Regioni, per quanto sopra esposto, l'espressione delle valutazioni di proprio interesse e competenza nell'ambito dei procedimenti di sdemanializzazione e vendita delle aree del demanio idrico, in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 20/06/2002, si è convenuto che nelle procedure di sdemanializzazione (vendita al privato di aree demaniali) "il provvedimento finale di sdemanializzazione può essere assunto solo a seguito di parere favorevole delle Regioni e delle Province autonome, tenuto anche conto degli indirizzi delle Autorità di Bacino";
- con un successivo accordo stipulato sempre in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 30/11/2006 assunto a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 31/2006, si è condizionata a parere favorevole obbligatorio delle Regioni anche la vendita con procedura accelerata di porzioni di aree demaniali interessate dallo sconfinamento con opere eseguite su fondi altrui, prevista dall'art. 5 bis del d.l. n. 143/2003 convertito con l. n. 212/2003;

- con D.G.R. 25 marzo 2003, n. 77-8829 venivano date le prime disposizioni per il rilascio del parere regionale sulle istanze di sdemanializzazione, in particolare relative ad opere attinenti alle Olimpiadi invernali Torino 2006;

- con successiva D.G.R. 60-9156 del 7 luglio 2008 venivano ulteriormente definiti le procedure e i criteri per il rilascio del predetto parere, riconducendo la competenza al coordinamento dell'istruttoria alla Direzione regionale competente in materia di demanio idrico fluviale, in ragione della pregiudizialità del parere idraulico (di competenza della medesima direzione) rispetto agli altri che compongono il parere unico regionale, mentre veniva mantenuta ferma l'emissione del parere con deliberazione della Giunta regionale;

- le istanze di sdemanializzazione, e quindi il parere unico di competenza regionale, possono riguardare sia beni del demanio idrico fluviale sia beni del demanio idrico della navigazione interna;

preso atto che:

- nella gestione dei procedimenti finalizzati all'emissione del parere unico regionale si sono evidenziate specifiche problematiche, con particolare riferimento alle sopravvenute modifiche del quadro normativo regionale in ordine alla gestione del demanio della navigazione interna e in ordine ai pareri relativi alle procedure di vendita di cui all'articolo 5 bis del d.l. n. 143/2003 (c.d. sconfinamenti);

- in particolare, con legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali) le competenze gestionali e di riscossione dei canoni relativi al demanio della navigazione interna sono state trasferite ai Comuni e il trasferimento è divenuto operativo a far data dal 15/07/2009, ai sensi di quanto disposto con D.G.R. n. 13-11710 del 6 luglio 2009, e con regolamento regionale 28/7/2009 n. 13/R sono stati dettati criteri sull'utilizzo del demanio della navigazione interna piemontese;

- il medesimo articolo 30, inoltre, prevede, con riferimento al demanio della navigazione interna, il rilascio del parere regionale unicamente riguardo alle istanze di sdemanializzazione ordinaria, alle quali solo possono essere riferiti i criteri ivi contenuti, e non alle procedure di cui all'articolo 5 bis del d.l. 143/2003 (c.d. sconfinamenti), le quali, secondo quanto disposto dalle relative norme statali e come anche chiarito nella D.G.R. n. 60-9156 del 7 luglio 2008 integrano una tipologia particolare di sdemanializzazione;

tenuto conto che la *ratio* sottesa alle disposizioni di cui all'articolo 5 bis del d.l. n. 143/2003 è quella di regolarizzare situazioni determinatesi in buona fede e che riguardano porzioni demaniali di non grande estensione e tenuto altresì conto che le fattispecie considerate dalla norma consistono in situazioni, ormai consolidate nel tempo, in cui si è verificata un'irreversibile modificazione dello stato dei luoghi che ha di fatto escluso sia la funzione idraulica sia l'attitudine all'uso pubblico delle aree interessate;

considerato altresì che il rilascio del parere unico regionale di cui si tratta è riconducibile alle funzioni proprie dei dirigenti ai sensi della legge regionale 23/2008;

si ritiene necessario provvedere ad adeguare ed integrare le procedure ed i criteri di cui alla D.G.R. n. 60-9156 del 7 luglio 2008 al fine di renderle maggiormente rispondenti al quadro normativo regionale nonché alle finalità per cui il parere è richiesto.

In linea generale, coerentemente con quanto disposto dalla legge regionale 23/2008 in ordine alle rispettive attribuzioni degli organi politici e delle strutture amministrative, si rende opportuno demandare a queste ultime il rilascio del parere unico, che pertanto non sarà più rilasciato con deliberazione della Giunta regionale, bensì con determinazione del dirigente della struttura competente in materia di gestione del demanio idrico fluviale, già competente all'espletamento dell'istruttoria ai sensi della D.G.R. n. 60-9156 citata e nel rispetto delle indicazioni e dei criteri indicati nella D.G.R. stessa, come integrati e modificati con la presente deliberazione.

Per quanto riguarda i criteri per le istruttorie finalizzate al rilascio del parere regionale in ordine alle procedure di vendita di cui all'articolo 5 bis del d.l. 143/2003, richiamate le considerazioni in proposito più sopra espresse in merito alle peculiarità della vendita di cui all'art. 5 bis rispetto alle sdemanializzazioni ordinarie è consentita la regolarizzazione di situazioni in cui la coesistenza di proprietà privata e proprietà demaniale determina l'insorgere di complesse problematiche di gestione, salvo le situazioni in cui le aree di cui viene chiesta la vendita non siano alienabili e ciò emerga a seguito delle valutazioni tecniche in linea idraulica.

Nel caso in cui le aree oggetto di sconfinamento siano state rilasciate in concessione e per queste non siano più introitati i relativi canoni, saranno assunte le opportune iniziative in sede istituzionale per regolare i rapporti finanziari con lo Stato, al quale spettano i proventi delle vendite.

Per le procedure di vendita per sconfinamento non è richiesto, ai sensi dell'articolo 30 del regolamento regionale n. 13/R/2009, il parere della struttura regionale competente in materia di navigazione interna, per tali procedure saranno acquisiti solo i pareri relativi agli aspetti idraulici e alla tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico.

Le disposizioni di cui alla presente deliberazione si applicano ai procedimenti pendenti.

Al Responsabile della struttura individuata per il rilascio del parere unico si demanda l'eventuale definizione di ulteriori disposizioni operative per lo svolgimento dell'istruttoria oggetto della presente deliberazione.

Per quanto sopra,

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di ricondurre in capo alla struttura regionale competente in materia di demanio idrico fluviale la competenza al rilascio del parere unico regionale nell'ambito dei procedimenti di sdemanializzazione e nei procedimenti di vendita ai sensi dell'art. 5 bis del d.l. n. 143/2003 di aree appartenenti al demanio idrico;

- di stabilire che il parere unico è rilasciato nel rispetto dei criteri e dei principi di cui alla D.G.R. n. 60-9156 del 7 luglio 2008, come modificati ed integrati dalla presente deliberazione e precisamente di consentire, per le istanze di vendita di cui all'art. 5 bis del d.l. 143/2003 la regolarizzazione salvo le situazioni in cui le aree di cui viene chiesta la vendita non siano alienabili e ciò emerga a seguito delle valutazioni tecniche in linea idraulica. Per tali procedure di vendita per sconfinamento non è richiesto il parere della struttura regionale competente in materia di navigazione interna e saranno

acquisiti solo i pareri relativi agli aspetti idraulici e alla tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico. Tali disposizioni si applicano anche ai procedimenti pendenti;

- di demandare al Responsabile della struttura competente l'eventuale definizione di modalità operative, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nella presente deliberazione, per il rilascio del parere unico regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)